

Bruxelles, 29 gennaio 2025
(OR. en)

5741/25
ADD 1

AGRILEG 13
VETER 12

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 gennaio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda determinate prescrizioni per l'immissione sul mercato e le importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D103880/01 ANNEX.

All.: D103880/01 ANNEX

IT

ALLEGATO

Parte 1

Modifiche degli allegati IV, V, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011

Gli allegati IV, V, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono così modificati:

- 1) nell'allegato IV, il capo IV è così modificato:
 - a) la sezione 2 è così modificata:
 - i) alla lettera D, punto 2, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
 - "ii) uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o il metodo di trasformazione 7 nel caso di materiali di categoria 3, diversi dall'olio da cucina usato, oppure uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7, conformemente al capo III, nel caso di materiali ottenuti da pesci;"
 - ii) alla lettera J, punto 1, lettera a), è aggiunto il punto seguente:
 - "iv) olio da cucina usato di materiali di categoria 3.";
 - iii) alla lettera L, punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - "b) olio da cucina usato di materiali di categoria 3, grassi fusi e olio di pesce conformi alla lettera J, punto 1, lettera a), della presente sezione.";
 - iv) sono aggiunte le seguenti lettere M e N:
 - "M. Produzione di biodiesel da grassi trasformati derivati da sottoprodotti di origine animale di categoria 1, 2 e 3
 1. Materie prime
Per questo processo si possono utilizzare i grassi fusi di materiali di categoria 1, 2 o 3 e l'olio da cucina usato di materiali di categoria 3.
 2. Metodi di trasformazione
Tranne nel caso in cui sia utilizzato olio di pesce prodotto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004*, allegato III, sezione VIII, o grasso fuso prodotto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione XII, la parte grassa derivata dai sottoprodotti di origine animale deve essere prima trasformata mediante:
 - a) il metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione) nel caso di materiali di categoria 1 o 2, conformemente al capo III del presente allegato; e
 - b) uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o il metodo di trasformazione 7 nel caso di un materiale di categoria 3, diverso dall'olio da cucina usato, oppure uno dei metodi

di trasformazione da 1 a 7, conformemente al capo III del presente allegato, nel caso di materiali ottenuti da pesci.

3. Dopo la trasformazione conformemente a uno dei metodi di trasformazione di cui al punto 2, le materie prime di cui al punto 1 sono sottoposte alle seguenti fasi:
 - (a) un processo di prepulitura per eliminare le impurità insolubili eccedenti lo 0,15 %. I liquidi puliti ottenuti dal processo di prepulitura sono pompati nel serbatoio di biodiesel nello stabilimento in cui sono immagazzinati, come materie prime per il biodiesel, fino alla trasformazione;
 - (b) esterificazione/transesterificazione acide (1,5 % acido metansolfonico (MSA) p/p; 140 °C; pressione assoluta di 5,5 bar (bara); 4 ore) per la conversione delle materie prime pulite in biodiesel; e
 - (c) distillazione frazionata: il biodiesel è frazionato (≥ 220 °C; da 10 a 35 millibar (mbar)) in più prodotti raffinati, contenenti ciascuno catene di carbonio di una determinata lunghezza, dando luogo a lotti di biodiesel con specifiche diverse.
 4. L'autorità competente valuta il protocollo HACCP con cui sono controllati e registrati i principali parametri di trasformazione delle fasi descritte ai punti 1, 2 e 3.
- N. Processo di produzione di biodiesel che utilizza grassi fusi di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, 2 e 3
1. Materie prime
Per questo processo si utilizza la parte grassa derivata dai sottoprodotti di origine animale di materiali di categoria 1, 2 o 3.
 2. Metodi di trasformazione
 - a) Tranne nel caso in cui sia utilizzato olio di pesce prodotto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione VIII, o grasso fuso prodotto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione XII, la parte grassa derivata dai sottoprodotti di origine animale deve essere prima trasformata mediante:
 - (i) il metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione) nel caso di materiali di categoria 1 o 2, conformemente al capo III del presente allegato; e
 - (ii) uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o il metodo di trasformazione 7 nel caso di un materiale di categoria 3, diverso dall'olio da cucina usato, oppure uno dei metodi di

trasformazione da 1 a 7, conformemente al capo III del presente allegato, nel caso di materiali ottenuti da pesci; per i grassi ottenuti da ruminanti, le impurità insolubili eccedenti lo 0,15 % in peso sono rimosse.

b) Il successivo processo di produzione di biodiesel consiste in una fase di conversione, tramite esterificazione e transesterificazione in un'unica fase a una temperatura di almeno 200 °C e a una pressione di almeno 70 bar con un tempo di ritenzione di almeno 15 minuti, utilizzando l'MgO come catalizzatore e in presenza di un alcol (metanolo), seguita dalla distillazione sotto vuoto ($a \geq 150$ °C, ≤ 10 mbar) del prodotto finale, il biodiesel.

3. L'autorità competente valuta il protocollo HACCP con cui sono controllati e registrati i principali parametri di trasformazione delle fasi descritte ai punti 1 e 2.

* Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj>).";

b) nella sezione 3, punto 2, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"b) il processo di produzione di biodiesel di cui alla sezione 2, lettere D, M e N, possono:";

2) nell'allegato V, capo I, sezione 1, al punto 2 è aggiunta la seguente lettera g):

"g) il frass trasformato conformemente all'allegato XI, capo I, sezione 2, lettera b).";

3) l'allegato XIV è così modificato:

a) nel capo I, sezione 2, il punto 5, lettera a) è sostituito dal seguente:

"5. Le proteine animali trasformate ottenute da insetti d'allevamento possono essere importate nell'Unione a condizione che siano state prodotte conformemente alle seguenti condizioni:

a) gli insetti appartengono a una delle seguenti specie:

— mosca soldato nera (*Hermetia illucens*) e mosca comune (*Musca domestica*),

— tenebrione mugnaio (*Tenebrio molitor*) e alfitobio (*Alphitobius diaperinus*),

— grillo domestico (*Acheta domesticus*), grillo tropicale (*Gryllobates sigillatus*) e grillo silente (*Gryllus assimilis*),

— baco da seta (*Bombyx mori*);";

b) nel capo II, sezione 1, la tabella 2 è così modificata:

- i) alla riga 12, nella quinta colonna intitolata "Elenchi dei paesi terzi", la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- "b) Nel caso di articoli da masticare e alimenti per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi:
- paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, nell'allegato XIV, parte 1, o nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi:
- (AL) Albania
 - (EC) Ecuador
 - (DZ) Algeria
 - (GE) Georgia (solo alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva)
 - (LK) Sri Lanka
 - (SA) Arabia Saudita (solo alimenti trasformati di origine avicola per animali da compagnia)
 - (SV) El Salvador
 - (TW) Taiwan
 - (ID) Indonesia (solo alimenti trasformati per animali da compagnia contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti).
- Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.";
- ii) alla riga 17, nella terza colonna intitolata "Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)", la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) Nel caso di materiali destinati alla produzione di biodiesel, prodotti oleochimici a base di biodiesel o combustibili rinnovabili di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettere L, M e N:
- materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui agli articoli 8, 9 e 10.";
- c) nel capo II, sezione 11, la tabella 3 è sostituita dalla seguente:

"Tabella 3

Importazioni di gelatina fotografica

<i>Paese terzo di origine</i>	<i>Impianti di origine</i>	<i>Stato membro di destinazione</i>	<i>Posto di ispezione frontaliere del primo punto d'ingresso nell'Unione</i>	<i>Stabilimenti fotografici riconosciuti</i>
Giappone	Nitta Gelatin Inc., 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581 - 0024 Giappone Jellice Co., Ltd. 4-1, Sakae 4-Chome, Tagajo-City, Miyagi 985 - 0833 Giappone	Paesi Bassi	Rotterdam Aeroporto Schiphol - Amsterdam	Fujifilm Manufacturing Europe B.V., Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg, Paesi Bassi
	Nitta Gelatin Inc., 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581 - 0024 Giappone	Cechia	Amburgo	FOMA Bohemia, spol. SRO Jana Krušinky 1604 501 04 Hradec Králové, Cechia
Stati Uniti	Eastman Gelatine Corporation, 227 Washington Street, Peabody, MA, 01960 USA Gelita North America, 2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff, Iowa, 51054 USA	Cechia	Amburgo	FOMA Bohemia spol. SRO Jana Krušinky 1604 501 04 Hradec Králové, Cechia

PAESE

Proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio^(1a), in particolare dell'articolo 10, e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione^(1b), in particolare dell'allegato X, capo II, sezione 1, e dell'allegato XIV, capo I, e certifica quanto segue:</p> <p>II.1. le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento o i prodotti sopra descritti contengono esclusivamente proteine animali trasformate non destinate al consumo umano che:</p> <p>a) sono state preparate e immagazzinate in uno stabilimento o in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, e</p> <p>b) sono state preparate esclusivamente a partire da insetti d'allevamento delle specie seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">(²) [- mosca soldato nera (<i>Hermetia illucens</i>);](²) e/o [- mosca comune (<i>Musca domestica</i>);](²) e/o [- tenebrione mugnaio (<i>Tenebrio molitor</i>);](²) e/o [- alfitobio (<i>Alphitobius diaperinus</i>);](²) e/o [- grillo domestico (<i>Acheta domestica</i>);](²) e/o [- grillo tropicale (<i>Gryllobates sigillatus</i>);](²) e/o [- grillo silente (<i>Gryllus assimilis</i>);](²) e/o [- baco da seta (<i>Bombyx mori</i>).] <p>e</p> <p>c) sono state trasformate mediante il metodo [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[7]⁽²⁾ di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011;</p> <p>e</p> <p>d) il substrato per l'alimentazione degli insetti d'allevamento contiene solo prodotti di origine non animale o i seguenti prodotti di origine animale ottenuti da materiali di categoria 3:</p> <ul style="list-style-type: none">- farine di pesce,- prodotti sanguigni da non ruminanti,- fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale,- proteine idrolizzate derivate da non ruminanti,- proteine idrolizzate derivate da pelli di ruminanti,- gelatina e collagene derivati da non ruminanti,- uova e prodotti a base di uova,- latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte e colostro,- miele,- grassi fusi; <p>e</p> <p>e) il substrato per l'alimentazione degli insetti e gli insetti o le loro larve non sono stati in contatto con materiali di origine animale diversi da quelli di cui alla lettera d) e il substrato non conteneva stallatico, rifiuti di cucina e ristorazione o altri rifiuti;</p> <p>II.2. le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l'autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni⁽³⁾:</p> <p>Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0</p>		

PAESE

Proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.3. il prodotto è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento;</p> <p>II.4. il prodotto finale:</p> <p>(²) [è stato imballato in sacchi nuovi o sterilizzati,]</p> <p>(²) o [è stato trasportato alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e disinfettati prima dell'uso,]</p> <p>recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO/PROTEINE TRASFORMATE DI INSETTI – DA NON UTILIZZARE NEI MANGIMI PER ANIMALI D'ALLEVAMENTO, AD ECCEZIONE DEGLI ANIMALI D'ACQUACOLTURA, DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA, DEI SUINI E DEL POLLAME";</p> <p>II.5. il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;</p> <p>(²)II.6. le proteine animali trasformate o il prodotto sopra descritti contengono o sono ottenuti da sottoprodotti di origine animale ricavati da ruminanti e:</p> <p>(²) [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE, e]</p> <p>(²) o [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali si è verificato un caso indigeno di BSE, e i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati sono stati ottenuti da animali nati dopo la data in cui il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), ottenuti da ruminanti è stato effettivamente applicato nel paese o nella regione, e]</p> <p>(²) [sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.]</p> <p>(²) o [sono ottenuti da bovini, ovini o caprini e non contengono né sono ottenuti da:</p> <p>(²) [materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]</p> <p>(²) o [a) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾;</p> <p>b) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione⁽⁵⁾ e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE,</p> <p>c) sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una</p>		

PAESE

Proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.7. le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti:</p> <p>(²) [non contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina o non sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.]</p> <p>(²) o [contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina e sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, che:</p> <p>a) sono ottenuti da ovini e caprini che sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>i) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;</p> <p>ii) esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio per la scrapie classica;</p> <p>iii) alle aziende di ovini o caprini si applicano restrizioni ufficiali in presenza di un sospetto di TSE o della conferma della scrapie classica;</p> <p>iv) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e distrutti;</p> <p>v) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri della WOAHA, ricavati da ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;</p> <p>b) provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione ufficiale a causa di un sospetto di TSE;</p> <p>c) provengono da aziende nelle quali, da almeno sette anni, non viene diagnosticato alcun caso di scrapie classica o nelle quali, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica:</p> <p>(²) [tutti gli ovini e i caprini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti o macellati, fatta eccezione per i montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR, per le pecore da riproduzione portatrici di almeno un allele ARR e nessun allele VRQ e per gli altri ovini portatori di almeno un allele ARR;]</p> <p>(²) o [tutti gli animali nei quali la scrapie classica è stata confermata sono stati abbattuti e distrutti e l'azienda è stata sottoposta per almeno due anni dalla data di conferma dell'ultimo caso di scrapie classica a una sorveglianza intensificata delle TSE, compresa l'esecuzione di un test con esito negativo per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 su tutti i seguenti animali di età superiore ai 18 mesi, esclusi gli ovini del genotipo ARR/ARR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - animali macellati per il consumo umano; e - animali morti o abbattuti nell'azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.] <p>II.8. [le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti contengono o sono ottenuti da</p>	<p>regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]</p>	

PAESE

Proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>sottoprodotti di origine animale ricavati da non ruminanti e, conformemente alla dichiarazione dello speditore di cui alla casella I.1,</p> <p>(²) [non sono destinati alla produzione di mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.]</p> <p>(²)(⁶) o [sono destinati alla produzione di mangimi per animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia e lo speditore si impegna a garantire che al posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione europea saranno forniti i risultati delle analisi effettuate conformemente ai metodi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione(⁷).]</p> <p>Note</p> <p>Parte I</p> <ul style="list-style-type: none">- Casella I.6: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea.- Casella I.12: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; i prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.- Casella I.15: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (navi); queste informazioni devono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.- Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 05.11, 23.01 o 23.09.- Casella I.25: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.- Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.- Casella I.28: specie: insetti, specificare il nome scientifico. <p>Parte II</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(³) Dove:</p> <p>n = numero di campioni da esaminare;</p> <p>m = valore soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;</p> <p>M = valore massimo per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; e</p> <p>c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.</p> <p>(⁴) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(⁵) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.</p> <p>(⁶) La persona responsabile della partita di cui alla casella I.6 deve garantire che, se le proteine animali trasformate o i prodotti descritti nel presente certificato sanitario sono destinati alla produzione di mangimi per animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia, la partita deve essere analizzata secondo i metodi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009, al fine di verificare l'assenza di costituenti di origine animale non autorizzati. Le</p>		

PAESE**Proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
informazioni sui risultati di tali analisi sono allegate al presente certificato sanitario al momento della presentazione della partita presso un posto d'ispezione frontaliere dell'UE. (7) GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1. – Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato. – Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.		
Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale Nome e cognome (in stampatello): _____ Titolo e qualifica: _____ Data: _____ Firma: _____ Timbro: _____		

".
,

b) il capo 17 è sostituito dal seguente:

"CAPO 17**Certificato sanitario**

Per la spedizione/il transito nell'Unione europea² di stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato, frass trasformato e guano di pipistrelli trasformato

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1 Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2 Riferimento del certificato	I.2a Riferimento IMSOC
		I.3 Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4 Autorità locale competente	
	I.5 Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6 Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7 Paese di origine Codice ISO del paese	I.9 Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8 Regione di origine Codice	I.10 Regione di destinazione	Codice
I.11 Luogo di spedizione Nome Indirizzo N. di registrazione/di riconoscimento	I.12 Luogo di destinazione Nome Indirizzo N. di registrazione/di riconoscimento		

	Paese	Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese		
I.13	Luogo di carico		I.14	Data e ora della partenza		
I.15	Mezzo di trasporto		I.16	Posto di controllo frontaliero di ingresso		
	<input type="checkbox"/> Aeromobile	<input type="checkbox"/> Nave	I.17	Documenti di accompagnamento		
	<input type="checkbox"/> Treno	<input type="checkbox"/> Veicolo stradale		Tipo		
	Identificazione			Codice		
				Paese		
				Codice ISO del paese		
				Riferimento del documento commerciale		
I.18	Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Refrigerato	<input type="checkbox"/> Congelato		
I.19	Numero del contenitore/numero del sigillo					
	N. del contenitore	N. del sigillo				
I.20	Certificato come o per					
	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti					
I.21	<input type="checkbox"/> Per il transito		I.22	<input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
	Paese terzo	Codice ISO del paese	I.23	<input type="checkbox"/> Per la reintroduzione		
I.24	Numero totale di colli	I.25	Quantità totale	I.26	Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27	Descrizione della partita					
	Numero di riconoscimento degli stabilimenti					
	Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Peso netto	Numero del lotto

PAESE		Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato, frass trasformato e guano di pipistrelli trasformato	
P	3	II. Informazioni sanitarie	
		II.a Riferimento del certificato	II.b Riferimento IMSOC
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio^(1a) e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione^(1b), in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che i sottoprodotti di origine animale sopra descritti:</p> <p>II.1. provengono da un impianto in cui si fabbricano prodotti destinati ad usi diversi dall'alimentazione degli animali d'allevamento, da un impianto di produzione di biogas o da un impianto di compostaggio approvato dall'autorità competente del paese terzo e che soddisfa le condizioni speciali di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011;</p> <p>II.2.⁽²⁾ sono stati sottoposti a: [un processo di trattamento termico ad almeno 70 °C per almeno 60 minuti;] o [nel caso di stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli trasformato, un processo di trattamento tecnico equivalente convalidato ed autorizzato dallo Stato membro importatore conformemente alle condizioni specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011, descritto qui di seguito: ];</p> <p>II.3. sono: a) esenti da Salmonella (assenza di salmonella in 25 g di prodotto trattato); b) esenti da Escherichia coli o da Enterobatteriacee (secondo la misurazione del tenore in germi aerobi: meno di 1 000 unità che formano colonie per grammo di prodotto trattato); e sono stati sottoposti a riduzione della sporulazione e della tossinogenesi;</p> <p>II.4. non sono richiami da caccia a base di urina di cervidi;</p> <p>II.5. sono saldamente chiusi in: a) contenitori sigillati e isolati, o b) imballaggi ben chiusi (sacchi di plastica o "big bag").</p> <p>Note</p> <p>Parte I</p> <ul style="list-style-type: none"> • Casella I.6: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione. • Caselle I.11 e I.12: numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente. • Casella I.12: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali. • Casella I.15: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (navi); queste informazioni devono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico. • Casella I.19: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). • Casella I.20: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale. • Caselle I.21, I.22 e I.23: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito, di importazione o di reintroduzione. • Casella I.27: natura della merce: indicare se si tratta di stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato, frass trasformato o guano di pipistrelli. <p>Parte II</p> <p>^(1a) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1. ^(1b) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p>	

	<p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <ul style="list-style-type: none">- Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto di controllo frontaliere dell'Unione europea.
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello):</p> <p>Data: Qualifica e titolo:</p> <p>Timbro: Firma:</p>	

"

Parte 2
Rettifica dell'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011

Nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, nella quinta colonna intitolata "Elenchi dei paesi terzi", la lettera b) è rettificata e sostituita dalla seguente:

"b) Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di medicinali: paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, o nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e negli allegati I, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405."